



## COMUNE DI SANT'ARCANGELO (PROVINCIA DI POTENZA)

Comune di 85037 Sant'Arcangelo  
Provincia di Potenza  
Prot. N. 0002824  
in Arrivo del 12-03-2021  
Mitt.: SEGRETARIO COMUNALE PANZARDI  
IL OMENA

AI RESPONSABILI DI AREA

e. p.c., AL SINDACO

OGGETTO: INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (EX ART. 113 DEL CODICE DEI CONTRATTI) E NUOVE FATTISPECIE DI AFFIDAMENTO INTRODOTTE DALLA LEGISLAZIONE C.D. SBLOCCA CANTIERI (IN PARTICOLARE DALLA LEGGE 55/2019) NELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016. CIRCOLARE.

In riferimento a quanto in oggetto si mette in evidenza quanto chiarito dalla Corte dei Conti, sezione regionale Emilia Romagna, con deliberazione n. 33/2020, come di seguito riportato.

Il quesito portato all'attenzione della sezione emiliana della Corte è quello in tema di rapporti tra incentivi per le funzioni tecniche (ex art. 113 del Codice dei contratti) ed una delle nuove fattispecie di affidamento introdotte dalla legislazione c.d. Sblocca Cantieri (in particolare dalla legge 55/2019) nell'articolo 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 50/2016: si allude alla c.d. fattispecie di affidamento diretto "mediato" dal confronto tra preventivi per i lavori nel range di importo 40/150mila euro.

Il problema, semplificando, visto che il legislatore è stato comunque parco di riferimenti puntuali per il RUP, è se tale competizione (pur definita come affidamento diretto) possa sostanziare una vera e propria micro competizione, aprendo alla possibilità di erogare l'incentivo in argomento.

Il rappresentante di una provincia emiliana ha posto infatti il quesito finalizzato a comprendere se possa ritenersi corretto affermare "che l'affidamento di lavori, servizi e forniture effettuato in applicazione del secondo comma, lettera b), dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dalla legge n. 55/2019, previa valutazione di tre o più preventivi, nel caso di lavori, e per i servizi e le forniture, di almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato, nel rispetto del principio di rotazione, oltre che in co-presenza di tutti gli altri requisiti individuati da precedenti pronunce della magistratura contabile (...) configuri "una procedura comparativa" idonea a dar luogo alla erogazione degli incentivi previsti dall'art. 1131 del d.lgs. n. 50/2016 e dal vigente regolamento provinciale in materia".

Secondo il Collegio, il quesito può essere risolto secondo l'orientamento già tracciato dalla giurisprudenza della Corte dei conti, tra le altre la Sez. reg. contr. Marche delib. 17 novembre 2010, n. 54; Sez. autonomie, delib. n. 3/2014/SEZAUT; delib. n. 5/2006/SEZAUT.

La sezione prima (Sez. Marche) citata ha chiarito che "In mancanza di una gara l'art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni non prevede l'accantonamento delle risorse e, conseguentemente, la relativa distribuzione (cfr. deliberazione n. 185/2017/PAR della Sezione regionale di controllo per la Lombardia). Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge (comprese le direttive ANAC dalla stessa richiamate) o il regolamento dell'ente, siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa.

La stessa disciplina si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione (cfr. deliberazione n. 190/2017/PAR della Sezione regionale di controllo per la Lombardia). Si deve

Ac



escludere, pertanto, dagli incentivi per funzioni tecniche qualsiasi fattispecie non espressamente indicata dall'articolo 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. **Solo in presenza di una procedura di gara o in generale di una procedura competitiva** si può accantonare il fondo che viene successivamente ripartito sulla base di un regolamento adottato dall'amministrazione. Le procedure eccezionali e non competitive sono sottratte all'incentivazione (cfr. deliberazione n. 186/2017/PAR della Sezione regionale di controllo per la Toscana).

Sul punto si evidenzia, inoltre, quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 6/2018/QMIG. L'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), rubricato "incentivi per funzioni tecniche", consente, previa adozione di un regolamento interno e della stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture. In particolare, il comma 2 dell'art. 113 in esame consente alle amministrazioni aggiudicatrici di destinare, a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma 1, "ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara". Si tratta nel complesso di compensi volti a remunerare prestazioni tipiche di soggetti individuati e individuabili, direttamente correlati all'adempimento dello specifico compito affidato ai potenziali beneficiari dell'incentivo. Sulla questione è anche rilevante considerare che la norma contiene un sistema di vincoli compiuto per l'erogazione degli incentivi che, infatti, sono soggetti a due limiti finanziari che ne impediscono l'incontrollata espansione: uno di carattere generale (il tetto massimo al 2% dell'importo posto a base di gara) e l'altro di carattere individuale (il tetto annuo al 50% del trattamento economico complessivo per gli incentivi spettante al singolo dipendente). La Sezione delle Autonomie, infine, ribadisce che per l'erogazione degli incentivi l'ente deve munirsi di un apposito regolamento, essendo questa la condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo e la sede idonea per circoscrivere dettagliatamente le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati".

L'ANAC, nelle proprie Linee guida, configura la modalità di assegnazione di lavori, servizi e forniture sotto soglia di cui all'art. 36, comma 2, lettera b), d.lgs. n. 50/2016 quale procedura comparativa, laddove ravvisa che anche l'affidamento diretto avviene "nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici" (Cfr. punto 3.1. delle Linee guida).

Alla luce di tali premesse, la Corte dei Conti, sezione regionale Emilia Romagna con la deliberazione n. 33/2020 ha chiarito che:

- A fronte del primo problema (comprendere se nella fattispecie dell'affidamento diretto "mediato" dalla valutazione di tre preventivi si sia in presenza o meno di una "gara" ovvero se il presupposto esista o meno, presupposto cui fa riferimento il citato art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016) il presupposto in parola può dirsi sussistente anche nell'ipotesi del ricorso, da parte dell'ente territoriale, alla procedura comparativa di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016.
- Ai fini della corretta/legittima (erogabilità), rimane fermo che gli incentivi dovranno essere corrisposti nel rispetto del disposto dell'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, che prevede l'appostamento di risorse finanziarie, a valere su stanziamenti di bilancio dell'ente, in un fondo destinato all'incentivazione per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, in misura non superiore al 2 per cento delle stesse risorse, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, tenuto conto del programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici elaborato secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti (art. 21 d.lgs. n. 50/2016).

A quanto sopra riportato, necessita rilevare che in ultimo è intervenuta la Corte dei Conti, sezione regionale Veneto con la deliberazione n. 121/2020, la quale ha precisato quanto segue:

- la disciplina in deroga introdotta dall'art. 1 del DL n. 76/2020, cd. Decreto semplificazione, non consente effetti estensivi del regime derogatorio che possano autorizzare modificazioni alla disciplina dell'art. 113, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di incentivi per funzioni tecniche, il quale rimane invariato ed inderogabile in termini applicativi;
- la gara e la procedura comparativa che nell'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 costituisce il presupposto per il conoscimento degli incentivi tecnici evoca lo svolgimento di indagini di mercato per la predisposizione dello schema di contratto e la comparazione concorrenziale tra diverse offerte da confrontare secondo i canoni della economicità, efficacia ed efficienza contrattuale, recepiti in parametri trasposti in un capitolato tecnico secondo la tipologia del contratto da affidare;
- l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e affidamenti, tutela

dell'effettiva possibilità di partecipazione delle imprese e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi (si veda anche Anac, linee guida n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016);

- L'affidamento diretto, ex art. 36, comma, 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 consentito in regime derogatorio limitato temporalmente dal DL n. 76/2020 per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000,00 euro continua a rimanere escluso dalla disciplina degli incentivi tecnici, ex art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, salve le ipotesi nelle quali per la complessità della fattispecie contrattuale l'amministrazione, proceda allo svolgimento di una procedura comparativa, la quale dovrà emergere nella motivazione della determinazione a contrarre.

Alla luce di quanto sopra riportato, si invita le SS.VV. ad attenersi a quanto autorevolmente chiarito e a valutare con la dovuta attenzione i presupposti normativamente richiesti per la liquidazione degli incentivi per servizi tecnici. Prendendo debitamente atto che gli affidamenti non preceduti da procedure comparative escludono il diritto all'erogazione dell'incentivo per servizi tecnici.

Si ringrazia tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.

Il responsabile della prevenzione  
della corruzione e della trasparenza  
(Dott.ssa Filomena Panzardi)



*F. Panzardi*